CAP. I

OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere e provviste occorrenti per l'esecuzione dei lavori di "***REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEI CENTRI ABITATI DI CAPRAIA FIORENTINA E LIMITE SULL'ARNO –RIO GUIDI E RIO RATTO – LOTTO 1***".

Il contratto di appalto cesserà di produrre effetto tra le parti allorché l'Appaltatore avrà eseguito i lavori per un complessivo importo indicativamente pari a quello di aggiudicazione.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo del presente appalto è così suddiviso:

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	**€**	**584.924,61**
Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	**€**	**10.900,00**

IMPORTO COMPLESSIVO	***€***	***595.824,61***

L'importo di ciascuna categoria di lavoro prevista nel computo metrico estimativo allegato è soltanto indicativo e potrà essere oggetto di variazioni in più quanto in meno a giudizio della Direzione dei Lavori senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nell'elenco che segue.

Il Consorzio può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato nel limite di un quinto dell'importo contrattuale e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 3

Categorie dei lavori

Ai sensi del D.P.R. 25.01.2000 n° 34 il presente appalto è composto per l'importo dei lavori a base d'asta dalla categoria generale prevalente OG8.

Art. 4

Designazione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dal computo metrico e dalle descrizioni dei prezzi delle singole lavorazioni e possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

– Scavo e movimentazione terra	mc	11.550,81
– Compenso e formazione di rilevato arginale	mc	7.707,36
– Scogliera	mc	273,00
– Conglomerato cementizio armato	mc	1.551,81
– Demolizioni	mc	203,90
– Ripristino sede stradale	mq	428,00
– Tessuto drenante	mc	305,00
– Gabbioni a scatola	mc	121,00
– Gabbioni a materasso	mq	151,80
– Bozze in pietra	mq	418,00
– Pali	ml	80,00

L'ordine in cui sono elencate le varie lavorazioni è da ritenersi del tutto indicativo e si rimanda al successivo art.10 ed al "cronoprogramma dei lavori" allegato al Piano di Sicurezza e coordinamento per quanto attiene alla definizione dell'esatto ordine delle varie lavorazioni.

CAP. II

NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 5

Documenti contrattuali

La documentazione che forma parte integrante del contratto di appalto è costituita da :

1. Relazioni;
2. Capitolato Speciale d'appalto;
3. Elenco prezzi;
4. Piano di Sicurezza e coordinamento;

5. Computo metrico estimativo;
6. Elaborati grafici;
7. Corografia;

che, sottoscritti dalle parti, formano parte integrante e sostanziale del contratto.

Il rispetto delle indicazioni contenute nei documenti contrattuali non esime l'Impresa dall'obbligo di eseguire comunque l'opera a perfetta regola d'arte, né da quello di compiere comunque tutti i lavori e le attività necessarie allo scopo di consegnare all'Appaltatore i lavori completamente finiti e funzionanti, pronti per l'uso cui sono destinati: l'Impresa non potrà quindi invocare le indicazioni contenute nei documenti contrattuali al fine di escludere il proprio obbligo di compiere comunque lavori ivi non previsti, ma necessari, utili od opportuni per la realizzazione dell'opera a regola d'arte e in conformità delle Leggi e Norme Tecniche vigenti.

Il presente Capitolato Speciale determina in modo prioritario le modalità esecutive, i materiali, le lavorazioni; in altre parole, nel caso di discrepanze e difformità tra questo e la descrizione del prezzo contenuta nell'Elenco Prezzi Unitari dovrà essere seguito quanto previsto nel presente atto contrattuale.

Art. 6

Conoscenza delle condizioni di appalto

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità di accesso alle aree di lavoro, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua, sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e per le prove, sia che essa debba essere allontanata, l'esistenza di adatte zone per lo scarico a rifiuto delle materie ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano avere influito sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza dell'appalto ivi compresa la presenza di idonee discariche autorizzate per il conferimento del materiale solido degli scavi, sia di depuratori per il conferimento dei rifiuti liquidi derivanti dalle lavorazioni così come previsto.

In particolare l'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, riconosce di avere preso ampia e dettagliata visione del progetto predisposto dall'Amministrazione e posto a base dell'appalto e di averlo trovato eseguibile in ogni sua parte conformemente alle previsioni del progetto stesso.

Si pone in evidenza che tutti gli oneri per lavorazioni da eseguirsi anche in presenza di acqua e in aree a rischio idraulico, sono compresi nei prezzi

applicati e che pertanto l'Impresa nulla potrà pretendere per eventuali danni derivanti dalle soggezioni idrauliche sopravvenute in corso d'opera.

L'Appaltatore riconosce altresì di essersi reso conto – prima dell'offerta – di tutte le condizioni, fatti e circostanze che possono influire sulla esecuzione dei lavori e sugli oneri di manutenzione delle opere fino a collaudo.

In particolare l'appaltatore è informato che:

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, per rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Tutte le categorie di lavori debbono essere eseguite a regola d'arte, con magisteri e materiali appropriati, ed in conformità alle previsioni di progetto e agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo.

I materiali da impiegare debbono essere delle migliori qualità ed essere accettati in precedenza, con giudizio insindacabile dalla Direzione Lavori, debbono inoltre rispondere ai requisiti richiesti dalle norme e decreti vigenti.

L'Impresa avrà facoltà di coordinare ed organizzare l'andamento dei lavori nei modi che riterrà convenienti purché bene accetti alla Direzione Lavori che si riserva la facoltà di imporre quelle modifiche di svolgimento che a suo giudizio insindacabile riterrà opportune.

Art. 7

Osservanza di norme e regolamenti

L'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza del presente Capitolato e del Capitolato Generale. Per quanto non previsto si farà riferimento a tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del contratto ed a tutte quelle che saranno emanate durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 8

Cauzione provvisoria, definitiva e coperture assicurative

L'Appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, questa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Al momento della stipulazione del contratto l'appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso superiore al 20% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata del doppio di tanti punti percentuali di quanti sono quelli eccedenti la percentuale del 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell'Ente Appaltante. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Da quella data può essere svincolata con provvedimento formale. Qualora la cauzione sia prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta della stazione appaltante.

La Ditta aggiudicataria ha comunque diritto alla restituzione della somma definitiva, se l'ente appaltante, ai sensi dell'art. 5, c. 4 della legge 741/81 non provvede ad approvare il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali, l'ente appaltante avrà diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l'appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora l'ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che l'appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri previdenziali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette.

L'appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi natura determinati, salvo quelli legati ad errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, come da art. 129 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 9
Direzione tecnica di cantiere da parte dell'Impresa rappresentante legale e domicilio dell'Impresa

L'Impresa è tenuta ad affidare la Direzione Tecnica di cantiere ad un tecnico che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica.

Il predetto tecnico dovrà essere in possesso di diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nell'esperienza acquisita nel settore quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione. Nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

Il Direttore Tecnico di cantiere dell'Impresa ha il compito di affiancare il Direttore dei Lavori per tutta la durata dei lavori, in maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione.

Oltre a ciò il Direttore Tecnico dell'Impresa rimane, ad ogni effetto, l'unico responsabile per danni o sinistri di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone od a cose in conseguenza di cattiva esecuzione delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione, con particolare riferimento al rispetto della normativa antinfortunistica.

La progettazione e l'esecuzione di tutte le opere di cantiere, provvisionali, e comunque necessarie per dare compiute tutte le opere appaltate, sono di esclusiva competenza del Direttore Tecnico dell'Impresa; al Direttore dei Lavori ed ai suoi collaboratori competono soltanto le verifiche in ordine alle decisioni del Direttore Tecnico dell'Impresa le quali non devono ledere gli interessi dell'ente appaltante. La vigilanza del Direttore dei Lavori non esime l'Impresa dalle proprie responsabilità.

L'Impresa, inoltre, ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sul cantiere un suo legale rappresentante con ampio mandato in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del Capitolato Generale.

L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto ai cantieri che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, secondo quanto stabilito dagli articoli 4 e 6 del Capitolato Generale OO.PP..

L'Impresa, per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale di Appalto, elegge il proprio domicilio legale in Ponte Buggianese presso la sede del Consorzio Committente ovvero presso un Ufficio Pubblico od una Ditta legalmente riconosciuta.

Art. 10

Consegna dei lavori - Tempo utile per l'ultimazione

Penale in caso di ritardo – Sospensioni e Proroghe

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli art. 129, 130 e 131 del D.P.R. 554/1999.

L'inizio dei lavori potrà essere ordinato in pendenza di contratto sotto riserva di legge, se la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, lo riterrà opportuno.

Una volta effettuata la consegna l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione immediatamente tutti i mezzi ed il personale occorrenti, e in ogni caso, entro cinque giorni dalla data del verbale sopra menzionato. Nel caso che l'Appaltatore non rispettasse tale termine il Consorzio potrà richiedere l'immediata risoluzione del contratto d'appalto ed un risarcimento danni.

Il tempo utile per dare ultimate tutte le opere appaltate è stato preventivato **in giorni 360 (TRECENTOSESSANTA) naturali e consecutivi** dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna e sarà definitivamente determinato in sede di redazione del verbale stesso.

Nel caso di ritardata ultimazione dei lavori, le penali pecuniarie sono stabilite nella misura dell'**1‰** dell'importo netto contrattuale (art. 117 del D.P.R. 554/1999).

L'applicazione della Penale, in caso di ritardo, è regolata dagli adempimenti previsti all'art. 22 del Capitolato Generale di Appalto e dall'art. 117 del D.P.R. 554/1999.

Eventuali proroghe dovranno essere richieste dall'Appaltatore con le modalità di cui all'art. 26 del Capitolato Generale di Appalto.

L'ultimazione del lavoro verrà constatata dalla Direzione dei Lavori con apposito certificato.

Sono fatte salve tutte le azioni da parte del Consorzio per gli eventuali inconvenienti e danni che potessero derivare dalla tardiva ripresa o ultimazione dei lavori.

L'ammontare delle maggiori spese di assistenza, la cui determinazione spetterà insindacabilmente all'Amministrazione appaltante, e della penale verrà inserito nello stato finale a debito dell'Impresa.

Qualora per l'esecuzione del lavoro si dovesse provvedere allo spostamento di servizi tecnologici, a cura dei singoli o aziende erogatrici di tali servizi, può darsi che i lavori possano subire dei ritardi a causa di detti spostamenti ; per questi ritardi, non imputabili all'Impresa appaltatrice, saranno predisposte apposite sospensioni ma l'Impresa non potrà chiedere alcun maggiore indennizzo a causa di detti ritardi, né altri compensi ad eccezione dell'assistenza se prestata.

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 10.12.1981 n°741 non è stato stabilito premio di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori.

Art. 11

Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

La ditta Appaltatrice è a conoscenza che:

- ⇒ l'ordine delle lavorazioni sarà concordato con la ditta a seconda dello stato dei luoghi;
- ⇒ **PRIMA** dell'inizio delle lavorazioni, la ditta appaltatrice presenterà gli elaborati esecutivi delle lavorazioni ivi compreso un proprio computo metrico con le quantità presunte delle lavorazioni in funzione della natura e stato dei luoghi, che la D.L. deve visionare ed accettare per scritto prima dell'inizio delle lavorazioni stesse;
- ⇒ La ditta non potrà procedere nelle lavorazioni se non presenta la documentazione di cui sopra.

In genere l'Impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di stabilire, attraverso ordini di servizio, l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'impresa dovrà iniziare tutti i singoli lavori che gli verranno assegnati, inerenti al presente capitolato, entro cinque giorni dalla data dell'ordine di servizio, secondo le prescrizioni ricevute, senza rinvii o sospensioni, salvo cause di forza maggiore.
La sospensione od il ritardo nell'esecuzione di un ordine di servizio dovranno essere motivati e comunicati per iscritto all'Ente appaltante entro tre giorni, in caso di mancata comunicazione della sospensione o del ritardo, o di motivazione insufficiente o inadeguata, una volta constatato da parte del personale dell'Ente il mancato inizio dei lavori verranno applicate le penali nella misura di cui all'art.10 del presente capitolato. La constatazione del mancato inizio dei lavori e l'applicazione delle penali saranno comunicate all'impresa mediante fax, telegramma o raccomandata.

Art. 12

Pagamenti in acconto

L'Impresa avrà diritto pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito sulla base delle lavorazioni effettivamente eseguite e contabilizzate al netto del ribasso d'asta e delle ritenute per legge, raggiunga l'importo netto di **€ 200.000,00 (DUECENTOMILA Euro).**

Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati nel SAL finale in un unica soluzione.
I materiali approvvigionati nel cantiere, quantunque accettati dalla Direzione dei Lavori, non verranno computati negli stati di avanzamento dei lavori.
Dai pagamenti in acconto verranno detratti eventuali crediti dell'Amministrazione verso l'Impresa per somministrazioni fatte o per altri motivi nonché le penalità cui l'impresa fosse incorsa per ritardata ultimazione dei lavori, per danni o per motivi similari.
Dopo emesso il certificato di ultimazione dei lavori, si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto qualunque sia l'ammontare, al netto delle ritenute di cui sopra.

Art. 13

Garanzie

L'Impresa garantisce il buon funzionamento e il rendimento delle apparecchiature, dei materiali, delle opere di installazione, di tutto quanto è soggetto dell'appalto, dall'inizio del funzionamento ad 1(uno) anno dopo il collaudo definitivo.

Per le opere in cls, armato e non armato, tale garanzia si intende di anni dieci.
Tale garanzia consisterà nella riparazione e/o reintegrazione o sostituzione di tutti i materiali che nel periodo citato rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione o di rendimento, senza diritto a compensi, sia per quanto riguarda la mano d'opera che i materiali e i beni oggetto di fornitura.
L'Impresa garantirà il buon funzionamento e il buon esito degli interventi.

Art. 14

Conto finale

Il conto finale verrà compilato entro due mesi dalla data dell'ultimazione degli stessi debitamente accertata mediante certificazione della Direzione dei Lavori (artt. 172 e 173 del D.P.R. 554/1999).

Art. 15

Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il saldo sarà corrisposto dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, visti i risultati favorevoli della pubblicazione degli avvisi ai creditori e ove nulla osti nei riguardi di eventuali atti impeditivi.

Fino alla data di accertamento della regolare esecuzione l'Impresa sarà responsabile della conservazione in perfetto stato delle opere eseguite.

Art. 16

Risoluzione del contratto

Salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, qualora, per negligenza da parte dell'Appaltatore o per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni contrattuali, venga compromessa la buona riuscita dei lavori stessi o questi non fossero ultimati entro i termini di cui all'art.10 del presente capitolato, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore stesso a norma delle disposizioni di cui all'art.1456 del Codice Civile, così come previsto nel contratto. Della intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa sarà dato comunicazione all'Appaltatore mediante fax, telegramma o raccomandata.
Nel caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni e dei termini contenuti negli ordini di servizio di cui all'art.11 del presente capitolato, l'Amministrazione appaltante, previa formale diffida da effettuare mediante fax, telegramma o raccomandata, ove nel termine di 5 giorni l'Appaltatore non provveda alla regolare e continuativa esecuzione dei lavori, potrà dichiarare risolto il contratto (art.1454 del Codice Civile).
Oltre a quanto sopra costituiscono inadempienze che danno luogo alla risoluzione di diritto i casi di: mancato inizio dei lavori, sospensione o ritardo nell'inizio o nell'esecuzione degli stessi, cattiva esecuzione dei lavori a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, o comunque l'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni previsti dal presente capitolato, purché contestati all'Appaltatore mediante fax, telegramma o raccomandata come previsto nel secondo comma del presente articolo.
L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere, a suo insindacabile giudizio dal contratto in qualsiasi momento previo il pagamento degli importi stabiliti all'art. 122 del regolamento di attuazione.

Art. 17

Danni dipendenti da forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali l'Appaltatore non avrà trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 139 del D.P.R. 554/1999 e dell'art. 20 del Capitolato Generale di Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, **oltre i 5 giorni**. In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati nell'art. 20 del Capitolato Generale.
Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, i dissesti del corpo arginale, gli interramenti degli scavi, gli ammaloramenti degli scavi causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

Sono altresì a carico dell'appaltatore i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese negli scavi e per l'allontanamento delle acque meteoriche e/o di infiltrazione dagli scavi.
La ditta appaltatrice per tutta la durata delle lavorazioni è responsabile della messa in sicurezza idraulica di tutto il corso d'acqua e\o di tutte le aree su cui avvengono i lavori. Eventuali danni dovuti a soggezioni idrauliche in generale ivi comprese quelle derivanti dalle acque meteoriche, saranno imputati alla negligenza dell'Impresa appaltatrice che sarà ritenuta responsabile per il ripristino dei luoghi e per il risarcimento di eventuali danni a persone e cose.
L'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

Art. 18

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre gli oneri di cui agli artt. 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) Le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo e di registro, i diritti di segreteria e le copie occorrenti;
2) Prima dell'inizio delle lavorazioni la ditta, una volta eseguiti i rilievi del caso ed effettuate le dovute misurazioni e valutazioni dello stato dei luoghi, presenterà un proprio computo metrico con misurazioni, quantità ed eventuali osservazioni che la D.L. deve accettare per scritto prima dell'inizio delle lavorazioni. Senza tale documentazione, da presentarsi prima dell'inizio di ogni lavorazioni e per ogni lotto, le lavorazioni NON possono avere inizio;
3) l'Impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. L.L. P.P. 1° Giugno 1990 n°1729/U.L. due cartelli di dimensioni non inferiori di m 1,00 (larghezza) per m 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati l'Amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei Lavori, dell'Assistente del lavori, del coordinatore della sicurezza ed anche, ai sensi dell'art. 18 comma 6° Legge 55/90, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici e dei cottimisti con i relativi dati di iscrizioni all'A.N.C., come disposto al punto 3 del comma 32° dell'art. 18 della L. 55/90 nonché un cartello su ogni mezzo in movimento con su scritto **"CONSORZIO DI BONIFICA DEL PADULE DI FUCECCHIO** – ***REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEI CENTRI ABITATI DI CAPRAIA FIORENTINA E LIMITE SULL'ARNO –RIO GUIDI E RIO RATTO – LOTTO 1".*** Detti cartelli dovranno essere rimossi alla ultimazione dei lavori;
4) Le spese per le attività di collaudo, di cui all'art. 193 del D.P.R. 554/1999;

5) La ditta appaltatrice per tutta la durata delle lavorazioni è responsabile della messa in sicurezza idraulica di tutto il corso d'acqua e\o di tutte le aree su cui avvengono i lavori. Eventuali danni dovuti a soggezioni idrauliche in generale ivi comprese quelle derivanti dalle acque meteoriche, saranno imputati alla negligenza dell'Impresa appaltatrice che sarà ritenuta responsabile per il ripristino dei luoghi e per il risarcimento di eventuali danni a persone e cose.
6) Durante tutta la durata della fase di scavo, posizionamento ed infissione delle palancole, la Ditta Appaltatrice dovrà adottare tutti i magisteri per evitare danni alle abitazioni ed infrastrutture adiacenti al corso d'acqua e per le quali, la Ditta sarà ritenuta unica responsabile sollevando completamente la Committenza e la Direzione Lavori da ogni responsabilità.
7) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private occorrenti per le proprie esigenze di cantiere, strade di servizio, ed accessi e per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. Sono escluse da tale attività le aree comprese nell'eventuale piano particellare di occupazione allegato al progetto;
8) Ad espletare tutte le pratiche per i permessi necessari all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla chiusura di strade di qualunque natura e categoria;
9) Ad espletare presso gli Enti competenti, tutte le pratiche necessarie per la richiesta ed ottenimento delle spostamento dei servizi e sottoservizi presenti ivi compresi il gas, le line elettriche, quelle in fibre ottiche, il metano, le linee telefoniche, acquedotto e fognature, cavi e condotti in pressione in generale e quant'altro presente il loco.
10) A mantenere, fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio, tutte le opere realizzate con l'obbligo di eseguire la ripresa di eventuali movimenti franosi, eliminare erosioni sul corpo arginale indotte da eventi meteorici, eseguire eventuali ricariche della sommità del corpo arginale fino a ripristinare la quota di progetto, eseguire eventuali diserbi, sostituire tutte quelle parti che per incuria o mancata sorveglianza dovessero comunque risultare danneggiate da chicchessia;
11) A provvedere a tutti gli adempimenti e alle spese nei confronti di enti ed associazioni tecniche che hanno il compito di esercitare controlli o di rilasciare certificazioni di qualsiasi genere;
12) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni compresa la Documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la cassa Edile, assicurativi ed infortunistici entro 30 gg. dalla data del verbale di consegna e la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva con cadenza quadrimestrale;

13) A fornire mezzi, apparecchi, strumentazione e tutti i necessari accessori e mano d'opera per ogni prelevamento, prova ed esame o controllo che potrà venire richiesto, come anche a provvedere e a sostenere ogni relativa spesa, per prove presso laboratori specializzati che potranno venire richieste dall'appaltante, dalle competenti autorità o che sono stabilite dalle leggi e norme vigenti in materia, sia durante la esecuzione dei lavori sia posteriormente fino al collaudo;
14) La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione dei Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione dei Lavori, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione;
15) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi, prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato (dove previsto dalle normative vigenti);
16) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi;
17) La custodia del cantiere, affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata" (Art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646);
18) La salvaguardia funzionale e di esercizio delle infrastrutture pubbliche (acquedotto, gasdotto, linee elettriche e telefoniche, reti di fognatura comunali o private) che insistono nell'ambito dei lavori oggetto del presente appalto;
19) La fornitura di particolari esecutivi ogni volta che si procede ad apportare modifiche ai corsi d'acqua, anche di piccola entità e quando si realizzano nuovi tratti;
20) Sarà cura dell'Impresa materializzare dei capisaldi su ogni manufatto od opera d'arte e consegnarne le monografie alla stazione appaltante per eseguire i necessari controlli;
21) La redazione di tutti i calcoli di stabilità delle strutture (di fondazione ed in elevazione) in conglomerato cementizio semplice o armato, normale o precompresso, in muratura, nonché in ferro, per dette opere l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n° 1086 5/11/1971, L. 64\74, dal D.L. MIN. LL.PP. 14/2/1992 ed ogni altra normativa vigente;
22) Prima di eseguire le opere l'Impresa dovrà presentare in triplice copia i calcoli statici e i relativi elaborati grafici firmati da un Ingegnere regolarmente iscritto all'albo professionale, assumendo con ciò la responsabilità piena e incondizionata del progetto stesso e della sua esecuzione, senza che tale responsabilità possa essere diminuita dall'esame e dall'approvazione dell'Amministrazione. Dovrà inoltre

depositare la documentazione presso gli Organi competenti, con le modalità e rispettando i termini previsti per legge prima dell'esecuzione dei lavori;

23) Le spese per il prelevamento di campioni per le prove sui materiali da eseguirsi presso gli istituti accreditati sempre a carico dell'impresa appaltatrice;
24) Le prestazioni e spese relative all'espletamento di tutte le procedure tecniche, amministrative ed economiche per addivenire al trasferimento dei beni immobili, da occupare in via definitiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto, spese tecniche per frazionamenti. Esse comprendono altresì tutte le procedure attinenti all'occupazione d'urgenza temporanea ed ai rilievi necessari all'acquisizione dei terreni ed edifici esistenti , sulla base di apposito decreto del Sindaco del Comune in cui ricadono i terreni interessati, decreto che sarà emesso dietro richiesta dell'Amministrazione Appaltante con riferimento al piano particellare di esproprio annesso alla perizia. Le prestazioni comprendono anche le spese per l'indennità di occupazione temporanea per tutti gli atti catastali (terreni e fabbricati) sia che si rendano necessari prima o successivamente al passaggio al demanio. L'impresa riceverà il rimborso delle somme anticipate per espropri e spese tecniche di frazionamento a presentazione di fattura fino ad un massimo delle cifre indicate nel quadro economico generale e relative a Espropri, maggiorazioni di legge e spese tecniche per frazionamento. Il piano particellare di esproprio è documento da porre in visione alle imprese concorrenti. I dati sono indicativi e pertanto spetta all'impresa concorrente verificare, la quantità dei terreni da espropriare sulla base del progetto da realizzare, la qualità delle colture, la consistenza degli edifici, la presenza di soprassuoli ed i prezzi di acquisizione;
25) Le spese per la fornitura di fotografie in formato digitale delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla Direzione dei Lavori;
26) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese, sia con opportune opere provvisionali, che con opere nuove;
27) Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione dei Lavori, e in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al nuovo codice della strada;
28) La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei corsi d'acqua;
29) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede dei lavori e dalle opere e dalle cave di prestito;

30) La realizzazione di cavedoni e loro rimozione, ovvero tutte le altre opere provvisionali che si rendessero necessarie per la esecuzione dei previsti rivestimento d'alveo delle sezioni di canali di bonifica;
31) l'Impresa dovrà segnalare all'Ufficio appaltante ogni 10 (dieci) giorni la media degli operai impiegati , le giornate di lavoro effettivo, la percentuale di avanzamento dei lavori con indicati i corsi d'acqua interessati ai lavori in corso e i tratti di alveo sistemati, le eventuali sospensioni e riprese di lavori stessi; in caso di inadempienza l'Amministrazione potrà procedere ad una detrazione sulla rata di acconto, detrazione che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dell'obbligo suddetto; sulla somma detratta non saranno corrisposti interessi;
32) La adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà, pertanto, esclusivamente sull'Impresa;
33) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale;
34) L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione dei Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato;
35) L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte, affidatarie di lavorazioni connesse ai lavori in argomento ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture eventualmente scorporate;
36) Il ricevimento di materiali e forniture eventualmente escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni;
37) La custodia di opere eventualmente escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;
38) La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
39) Lo sgombero e la pulizia del cantiere con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature, gli impianti esistenti, etc..., a lavori ultimati e prima del collaudo, secondo disposizioni della Direzione dei Lavori;

40) La conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo Stato;
41) L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi specificati sia nel presente articolo, a titolo esemplificativo, quanto in tutti gli altri del presente Capitolato, ha tenuto conto nello stabilire la propria offerta in sede di gara. Non spetterà quindi altro compenso all'Impresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dall'art. 10 del Capitolato Generale ed anche quando l'Amministrazione, nei limiti concessole dagli artt. 11 e 12 del Capitolato Generale, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale.

Art.18 bis

Oneri particolari a carico dell'Appaltatore

I tratti di corso d'acqua su cui saranno eseguiti gli interventi di controllo chimico della vegetazione o di smaltimento a discarica per rifiuti speciali saranno preventivamente indicati dalla Direzione Lavori.
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà verificare presso tutte le amministrazioni locali l'esistenza o meno di norme vincolanti per l'esecuzione di trattamenti e dovrà acquisire i seguenti pareri e/o autorizzazioni:
Amministrazione Comunale;
Amministrazione Provinciale;
A.R.P.A.T. competente per territorio;
A.S.L. competente per territorio.

L'Appaltatore provvederà a mettere idonei cartelli di avviso in prossimità delle aree trattate.

Art. 19

Responsabilità dell'Appaltatore

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Impresa accetta che l'Amministrazione possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa unica e piena responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose, sollevando l'Amministrazione ed il personale di questa compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da qualsiasi responsabilità.
L'Impresa si obbliga pertanto a rilevare l'Amministrazione e chi per essa, compresa la Direzione dei Lavori ed i suoi componenti, da ogni qualsiasi

azione, pretesa e molestia da parte di terzi che abbia comunque origine dalla esecuzione dei lavori o siano comunque in connessione con gli stessi.
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, la eventuale approvazione di opere e disegni e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..
L'Impresa è obbligata all'osservanza, oltre che delle disposizioni e norme dei documenti contrattuali, delle "norme" riguardanti i materiali da costruzione e le opere in conglomerato cementizio, nonché di tutte le norme tecniche comunque relative ai lavori svolti (norme relative alle costruzioni, norme CEI, ENPI, norme tecniche, relative alla costruzione e realizzazione degli impianti compresi nell'appalto, oltre che ogni norma di legge che disciplina sotto qualsiasi profilo lo svolgimento delle attività dell'Impresa nel corso dell'appalto).
In sostanza l'Impresa è tenuta a garantire al Committente il rispetto di tutte le norme, di qualsiasi grado e fonte normativa, applicabili in relazione all'esecuzione dell'appalto.
L'Impresa è anche obbligata all'osservanza delle norme di legge eventualmente emanate durante l'esecuzione delle opere dalle Autorità statali, regionali, provinciali, comunali aventi giurisdizione suoi luoghi delle opere da eseguire.
L'Impresa terrà indenne il Committente da ogni responsabilità, anche verso gli utenti pubblici e privati di disservizi in genere, per danni derivati, anche in minima parte, dal mancato rispetto delle norme che l'Impresa è obbligata ad osservare o comunque dalle modalità di esecuzione dell'opera realizzata.
Durante tutta la durata della fase di scavo, posizionamento ed infissione delle palancole, la Ditta Appaltatrice dovrà adottare tutti i magisteri per evitare danni alle abitazioni ed infrastrutture adiacenti al corso d'acqua e per le quali, la Ditta sarà ritenuta unica responsabile sollevando completamente la Committenza e la Direzione Lavori da ogni responsabilità.
Il rispetto della normativa non esime l'Impresa dalle proprie responsabilità per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Art. 20

Anticipazioni

Vale quanto previsto dall'art. 113 del Regolamento di Attuazione.

Art. 21

Piano di sicurezza

L'Appaltatore dovrà consegnare all'ente appaltante, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle scelte autonome dell'appaltatore e le relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto disposto dal D.Lgs. 494/96, e dal D. Lgs,. 163/2006 – Detto P.O.S. conterrà tutto quanto previsto per legge in materia ivi compreso tutto ciò che riguarda leggi, emendanti, circolari e quant'altro stabilito a livello regionale.

Il piano di sicurezza e di coordinamento nonché il piano di sicurezza operativo formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora. La definizione delle cause di risoluzione è demandata all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al Direttore del cantiere e al coordinatore della sicurezza. L'appaltatore può, inoltre, prima dell'inizio dei lavori o anche in corso d'opera, presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dall'ente appaltante, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore si impegna altresì, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori, qualora questa rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente.

Gli oneri per la sicurezza verranno contabilizzati nel SAL finale in un unica soluzione.

L'appaltatore è obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve ed eccezioni, il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano generale di sicurezza ove previsto predisposti dal coordinatore in fase di progettazione e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante ai sensi del D. Lgs. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una più proposte motivate di integrazione al Piano di Sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- Per adeguarne i contenuti alla proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

Art. 21 bis

Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori ed al coordinatore in fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art. 21, previsto dall'Art. 4, comma 1, lettera a) e dell'Art. 12, del decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21 ter

Osservanza ed attuazione del Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Art. 3 del decreto legislativo 626/94, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e dell'allegato IV del decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi di lavoro applicati ai dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra di loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria o capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate dell'esecuzione dei lavori.
I piani di sicurezza ed i piani operativi fanno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute inosservanze o violazioni costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'Art. 5 del decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
I piani operativi devono contenere e contemplare il coordinamento di eventuali lavoratori autonomi a servizio della ditta.

Art. 21 quater

Inosservanza delle norme di sicurezza.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il coordinatore ne attesti l'osservanza. Il coordinatore in fase di esecuzione intimerà all'appaltatore di mettersi in regola e, in caso di ulteriore inosservanza, egli attiverà le misure previste dall'Art. 5 del decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni.
In caso di inosservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza, il coordinatore procederà a determinare le somme relative che verranno scomputate e detratte dall'importo ad esse dovuto.

Art. 22

Espropriazioni - Servitù - Occupazioni temporanee

Le procedure per le occupazioni temporanee e definitive (espropriazioni) delle aree interessate dalle opere saranno svolte a cura e spese dell'appaltatore oltre alle pratiche presso Amministrazioni ed Enti per: permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, espropriazioni (in base all'art. 324 della legge sui lavori pubblici, trattandosi di lavori in concessione secondo la legge n° 80 del 1987 devono essere osservate le norme dell'art 359 della legge predetta sui lavori pubblici degli artt. 8 e 63 del regolamento n° 350/1895 e art. 21 del capitolato generale approvato con D.P.R. n° 1063 del 1962), frazionamenti, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, recupero materiale di risulta, sia esso legname che materie inerti in genere nonché le spese ad esso relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni.
I decreti di espropriazione e di asservimento saranno richiesti in tempo utile perché siano emessi entro e non oltre il termine di ultimazione dei lavori, il medesimo termine varrà anche nel caso di trasferimento dei beni per compravendita e di acquisizione di diritti.
Gli indennizzi o i risarcimenti che fossero dovuti a causa della protrazione del termine sopra previsto saranno a carico dell'appaltatore.
Sono inoltre a totale carico dell'Impresa tutte le pratiche ed oneri, ivi comprese le indennità per danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti, connessi con le occupazioni temporanee, al di fuori delle aree da espropriare o da asservire; per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio, per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade (eccettuate solo quelle eventuali di strade statali provinciali e comunali imposte dalle Amministrazioni interessate in corrispondenza degli attraversamenti di progetto), per cave di prestito, aree di deposito e scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo.
Sono a totale carico dell'impresa appaltante le prestazioni e spese relative all'espletamento di tutte le procedure tecniche, amministrative ed economiche per addivenire al trasferimento dei beni immobili, da occupare

in via definitiva per l'esecuzione dei lavori in oggetto, spese tecniche per frazionamenti. Esse comprendono altresì tutte le procedure attinenti all'occupazione d'urgenza temporanea ed ai rilievi necessari all'acquisizione dei terreni ed edifici esistenti , sulla base di apposito decreto del Sindaco del Comune in cui ricadono i terreni interessati, decreto che sarà emesso dietro richiesta dell'Amministrazione Appaltante con riferimento al piano particellare di esproprio annesso alla perizia. Le prestazioni comprendono anche le spese per l'indennità di occupazione temporanea per tutti gli atti catastali (terreni e fabbricati) sia che si rendano necessari prima o successivamente al passaggio al demanio. L'impresa riceverà il rimborso delle somme anticipate per espropri e spese tecniche di frazionamento a presentazione di fattura fino ad un massimo delle cifre indicate nel quadro economico generale e relative a Espropri, maggiorazioni di legge e spese tecniche per frazionamento. Il piano particellare di esproprio è documento da porre in visione alle imprese concorrenti. I dati sono indicativi e pertanto spetta all'impresa concorrente verificare, la quantità dei terreni da espropriare sulla base del progetto da realizzare, la qualità delle colture, la consistenza degli edifici, la presenza di soprassuoli ed i prezzi di acquisizione.
Gli atti definitivi saranno a carico e spese dell'Ente Appaltante tramite convenzione con uno studio notarile.

Art. 23

Subappalto e cottimo

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché rappresentino solo parte dell'intera opera è regolato da quanto previsto nell'Art. 30 del D.P.R. n. 34/2000, e dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ed comunque è autorizzato dall'ente appaltante a condizione che l'Appaltatore provveda:

- a indicare all'atto dell'offerta, o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo indicate nell'offerta;
- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'ente appaltante, che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che l'ente abbia provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa; a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione;
- a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, con l'Impresa affidataria del subappalto, nonchè la certificazione accertante il possesso dei requisiti

previsti dal successivo punto; a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, nei confronti delle quali non sussistono alcuni dei divieti di cui all'art. 10 della legge 10 maggio 1965 n. 575;

- a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copie delle fatture quietanziate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;
- ad inserire nei contratti con i subappaltatori o i cottimisti una clausola che espressamente vieti l'ulteriore subappalto o affidamento in cottimo;
- a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona per cui svolgono i lavori;
- a trasmettere all'ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica;
- a trasmettere periodicamente all'ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre che i propri;
- a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall'appaltatore;
- a garantire che nei cartelli esposi all'esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dal comma 3 n. 3) dell'art. 18 della legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura per posa in opera di impianti e di strutture speciali che verranno individuati con successivo regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussistano i divieti di cui all'art. 18, comma 3, n. 5) della legge 55/90 e successive modificazioni.

L'appaltatore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera a del D.Lgs 626/94 e deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto ai sensi dell'art. 7 comma 3 d del D.Lgs 626/94.

Qualora si verificassero carenze o gravi inadempienze nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore resta responsabile in ordine alle verifiche poste a suo carico.
Il subappaltatore ed i lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza del piano generale di sicurezza, del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di loro competenza.
Il contratto stipulato tra l'appaltatore e l'appaltante entra a far parte integrante dei contratti stipulati fra appaltatore e i subappaltatori.
In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza si applicherà quanto previsto dall'Art. 21- quater.
La violazione delle prescrizioni suddette comporta l'applicazione a carico dell'Appaltatore, del Subappaltatore o dell'Affidatario del cottimo delle sanzioni penali e pecuniarie previste dalle disposizioni suddette; inoltre il Consorzio può chiedere in questo caso la risoluzione del contratto di appalto.

Art. 24

Revisione prezzi

Per quanto inerente la Revisione Prezzi vale quanto disposto dall'art.133 comma 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006

Art. 25

Prezzi per lavori non previsti od eseguiti in economia

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procederà a concordamento dei nuovi prezzi, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Impresa o da terzi.

Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire in economia, l'Impresa avrà l'obbligo di impiegare proprie maestranze e mezzi d'opera nonché di acquistare materiali vari che gli verranno compensati in base ai prezzi unitari di cui all'elenco prezzi di progetto.
Il ribasso d'asta medio offerto in sede di gara si intende applicato ai soli prezzi di noli di mezzi d'opera e materiali.

Art. 26

Dichiarazione relativa ai prezzi

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente visitato le località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi delle discariche, delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere

acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

In conseguenza il ribasso sui prezzi offerto in sede di gara e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale si intende valutato dall'Impresa come remunerativo in termini di utili e di spese generali, in quanto comprensivo di:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc...., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada.
b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
c) Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave e discariche, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc... e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo applicazione di leggi che consentono la revisione dei prezzi contrattuali.

Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, di tutti gli oneri e condizioni previsti nel presente Capitolato, nonché del proprio beneficio.

Art. 26 bis

Provvedimenti in caso di inadempienza dell'impresa

Nel caso in cui l'Impresa manchi in qualsiasi modo all'adempimento dei patti contrattuali, l'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio, in tutto o in parte, alla esecuzione dei lavori ed anche di rescindere immediatamente il contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto d'appalto (art.1456 del Codice Civile), mediante denuncia da darsi con semplice lettera raccomandata, telegramma o fax e senza bisogno di messa in mora e ciò senza che la stessa Impresa possa accampare pretese di alcuna sorta, all'infuori del diritto al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

Art. 26 ter

Comportamento dell'impresa nei confronti di terzi

Durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa è tenuta, nei confronti di terzi soggetti, sia pubblici che privati, ad assumere un comportamento consono alle comuni regole dell'educazione ed al rispetto comunque del buon nome del Consorzio.
Nel caso in cui sorgano contestazioni sul buon andamento dei lavori da parte di terzi, in particolare dai proprietari dei terreni adiacenti, l'Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Direzione dei Lavori, evitando di prendere alcuna iniziativa che possa recare pregiudizio ai lavori stessi.
Eventuali danni causati dall'inadempienza degli obblighi di cui sopra saranno quantificati ed addebitati all'Impresa appaltatrice.

Art. 26 quater

Definizioni di controversie

La definizione di eventuali controversie tra l'impresa aggiudicataria e l'Amministrazione Appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate agli artt. 239, 240 e 241 del D.Lgs. 163/2006.